Spedizione in abbonamento postale

Anno 101° — Numero 47

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA — ROMA - Mercoledì, 24 febbraio 1960 — SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 868-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate: il doppio
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1959

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 agosto 1959, n. 1341.

Istituzione della Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Palermo.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni;

Veduta la legge della Regione siciliana 28 marzo 1955, n. 20;

Veduta la legge della Regione siciliana 13 marzo 1959, n. 6;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Palermo il 23 aprile 1959 per il finanziamento della Facoltà di magistero che viene istituita a norma dell'articolo seguente, presso la Università di Palermo.

Art. 2.

In aggiunta alle Facoltà della Università di Palermo indicate nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, è istituita la Facoltà di magistero, la quale viene mantenuta con i mezzi forniti secondo la convenzione di cui al precedente articolo.

Art. 3.

Con provvedimento da emanare ai sensi degli articoli 17 e 18 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, saranno approvate le norme concernenti lo statuto della Facoltà.

Art. 4.

Sono istituiti ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, sette posti di professore di ruolo; nonchè, ai sensi dell'art. 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette posti di assistenti ordinari.

Art. 5.

Fino a quando non faranno parte della Facoltà di magistero almeno tre professori di ruolo il Consiglio della Facoltà sarà composto (o integrato) da tutti i professori di ruolo di altre Facoltà o scuole cui sono affidati insegnamenti nella predetta Facoltà.

Art. 6.

Qualora la convenzione di cui al precedente art. 1 non sia rinnovata alla scadenza oppure vengano a cessare per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti la Facoltà ed i posti di cui al precedente art. 4 saranno senz'altro soppressi con la conseguente cessazione dal servizio dei titolari e con l'obbligo per gli Enti finanziatori di corrispondere l'eventuale trattamento economico di cessazione che possa spettare ai titolari stessi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 26 agosto 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli:* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 72. — VILLA

Repertorio n. 216

Convenzione per la istituzione ed il finanziamento della Facoltà di magistero presso l'Università degli studi di Palermo.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantanove (1959), il giorno ventitre (23) del mese di aprile, in una sala del Rettorato della Università degli studi di Palermo, sito in via Maqueda

Davanti a me dott. Gaetano Capparelli, direttore amministrativo di detta Università, delegato con decreto rettoriale del 24 novembre 1952, a ricevere e redigere atti e contratti per conto e nell'interesse dell'Amministrazione universitaria di Palermo a termine dell'art. 129 del regolamento generale

universitario approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674, alla presenza dei testimoni idonei, come essi stessi affermano, signori prof. Giuseppe Cocchiara, nato a Mistretta il 5 marzo 1904 e domiciliato in questa via Principe Villafranca n. 91 e avv. Giuseppe Gramignani, nato a Palermo il 28 maggio 1902 e domiciliato in questa via Emerico Amari n. 95.

Sono comparsi personalmente:

1) l'on. Paolo D'Antoni, Assessore per la pubblica istruzione della Regione siciliana, nato a Trapani il 9 luglio 1895 e domiciliato, per la carica e ai fini e per gli effetti del presente atto, presso l'Assessorato della pubblica istruzione in questa via Sgarlata, autorizzato a stipulare la presente convenzione con le leggi regionali 28 marzo 1955, n. 20 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del 2 aprile 1955, n. 16), e 13 marzo 1959, n. 6 (pubblicata nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » del giorno 18 marzo 1959, n. 16);

2) il sig. avv. Ferdinando Giuseppe Capra, nato a Santa Caterina il giorno 24 luglio 1890 e domiciliato ai fini e per gli effetti di cui alla presente convenzione, in Caltanissetta nei locali della Camera di commercio, siti in quel corso Vittorio Emanuele, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella qualità di presidente della Camera di commercio, industria e agricoltura di Caltanissetta, autorizzato alla stipula del presente atto giusta deliberazioni adottaté dalla Giunta della medesima Camera di commercio nelle sedute dei 22 gennaio 1957 e 20 aprile 1959;

3) il sig. prof. Tommaso Aiello, nato a Bagheria il 2 gennaio 1903, e domiciliato, ai fini e per gli effetti di cui alla presente convenzione, nei locali del Rettorato dell'Università degli studi di Palermo siti in questa via Maqueda, il quale dichiara di intervenire a questo atto nella qualità di Magnifico Rettore e rappresentante dell'Università degli studi di Palermo e dietro autorizzazione avuta dal Consiglio di amministrazione della stessa Università come da deliberazione adottata nella seduta del 25 marzo 1959.

Premesso:

a) che il vigente regolamento didattico universitario, approvato con regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071 e il regolamento successivo approvato con regio decreto 28 novembre 1935, n. 2044, e successive modificazioni e aggiunte, espressamente prevedono la istituzione, presso le Università, della Facoltà di magistero;

b) che per l'art. 18 del vigente testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, lo statuto dell'Università di Palermo può essere modificato con l'aggiunta delle disposizioni relative alla istituenda Facoltà di magistero, e che infatti tale modifica è già in corso;

c) che per il funzionamento di detta Facoltà sono previsti numero sette (7) professori di ruolo e numero sette (7) assistenti di ruolo;

d) che il Senato accademico nell'adunanza del giorno 24 marzo 1959 ha espresso con vivo compiacimento parere favorevole alla istituzione di quel numero massimo di posti di professore di ruolo e di assistenti di cui gli Enti sovventori assicurano il finanziamento;

e) che l'Università di Palermo e la Camera di commercio di Caltanissetta hanno assunto l'obbligo di contribuire annualmente al mantenimento di detta Facoltà;

f) che l'Assessorato alla pubblica istruzione della Regione siciliana con le leggi 28 marzo 1955, n. 20 e 13 marzo 1959, n. 6, ha assunto l'onere di integrare annualmente la spesa occorrente al mantenimento della Facoltà medesima, e che pertanto nessuna spesa verrà, comunque, a gravare sul bilancio dello Stato;

g) che il Consiglio di amministrazione dell'Università di Palermo ha espresso parere favorevole alla istituzione della Facoltà di magistero.

Tutto ciò premesso

detti signori con le rispettive qualità convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1.

In aggiunta alle Facoltà dell'Università di Palermo indicate nella tabella *A* annessa al testo unico delle leggi sulla istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni, sarà istituita la Facoltà di magistero.

Art. 2.

Presso l'Università di Palermo saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero ed ai sensi dell'art. 63, secondo comma, e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, sette (7) posti di ruolo di professori da destinarsi a quegli insegnamenti della Facoltà di magistero stessa che verranno in un primo tempo designati nelle dovute forme. In relazione alle esigenze dell'attività didattica e scientifica della Facoltà di magistero durante il periodo di validità della presente convenzione, ciascun posto, nel momento in cui si renderà vacante, potrà essere assegnato ad una cattedra anche eventualmente diversa da quella a cui in un primo tempo è stato assegnato.

Art. 3.

Presso l'Università degli studi di Palermo saranno istituiti ed assegnati alla Facoltà di magistero, ai sensi dell'articolo 13-*bis* della legge 24 giugno 1950, n. 465, sette (7) posti di assistenti ordinari. Il trattamento giuridico ed economico, nonchè il trattamento di quiescenza dei titolari dei sopradetti posti di assistenti sarà quello previsto dal decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato e modificato con la legge 24 giugno 1950, n. 465, e successive modificazioni, riguardante la istituzione dei ruoli statali del personale assistente, tecnico e subalterno delle Università.

Art. 4.

Nello statuto dell'Università degli studi di Palermo saranno, a norma di legge, aggiunte le disposizioni relative all'ordinamento didattico della nuova Facoltà di magistero, secondo le proposte già formulate dalle competenti autorità accademiche.

Art. 5.

Alla spesa annua per il funzionamento della Facoltà di magistero sarà provveduto:

a) con il provento delle tasse e degli altri contributi a carico degli studenti;

b) col contributo annuo di L. 50.000 a carico della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caltanissetta;

c) con la somma annua di L. 3.000.000 che l'Università di Palermo destinerà alla Facoltà di magistero;

d) con il concorso integrativo della Regione siciliana previsto dal secondo comma dell'art. 3 della legge regionale 28 marzo 1955, n. 20 e dell'art. 1 della legge regionale 13 marzo 1959, n. 6, ammontante a L. 32.000.000 in ragione d'anno;

e) con eventuali contributi di Enti pubblici e privati.

Art. 6.

In coerenza a quanto sopra il sig. avv Ferdinando Giuseppe Capra nella rappresentanza della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Caltanissetta, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Palermo, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire cinquantamila (L. 50.000); e l'on. Paolo D'Antoni, nella qualità di Assessore alla pubblica istruzione della Regione siciliana, promette e si obbliga a corrispondere annualmente all'Università degli studi di Palermo, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire trentaduemilioni (L. 32.000.000).

Art. 7.

Il prof. Tommaso Aiello, nella rappresentanza dell'Università degli studi di Palermo, dichiara di accettare le superiori promesse ed obbligazioni assunte dai signori avv. Ferdinando Giuseppe Capra e on. Paolo D'Antoni nelle rispettive qualità e rappresentanze, e nel contempo si obbliga a corrispondere annualmente dal bilancio universitario, a titolo di concorso per il funzionamento della Facoltà di magistero, e per tutta la durata della presente convenzione, la somma di lire tremilioni (L. 3.000.000).

Art. 8

L'Università degli studi di Palermo si impegna e si obbliga a versare annualmente allo Stato, a decorrere dalla data di nomina in ruolo dei titolari, l'ammontare complessivo degli emolumenti tutti dovuti dallo Stato stesso ai professori titolari dei sette (7) posti di ruolo di cui all'art. 2, ed ai sette (7) assistenti di ruolo di cui all'art. 3 compresi i relativi oneri

fiscali, l'ammontare delle ritenute che sugli stipendi dei predetti professori ed assistenti dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro, oltre gli eventuali futuri aumenti del trattamento economico, verserà inoltre, la somma pari al venti per cento (20 %) sul trattamento economico spettante ai titolari dei posti di ruolo suddetti, per costituire uno speciale fondo per provvedere all'eventuale trattamento di cessazione dal servizio spettante ai titolari stessi, nel caso in cui essi abbiano a cessare dal servizio, maturando il diritto al trattamento economico.

Art. 9.

La presente convenzione avrà la durata di anni venti (20) a decorrere dalla data del decreto del Presidente della Repubblica che lo approverà, e si intenderà rinnovata per eguale periodo salvo che non intervenga formale disdetta, di almeno un anno, prima della scadenza.

In caso di decadenza della presente convenzione tutti i posti di ruolo relativi alla Facoltà di magistero di Palermo si intenderanno senz'altro soppressi, ed i titolari cesseranno immediatamente dal servizio.

Art. 10.

La presente convenzione, che è stipulata nell'interesse dell'Università degli studi di Palermo, sarà registrata in esenzione della tassa di registro a norma dell'art. 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592.

Scritto da persona di mia fiducia in tre fogli cui occupate pagine nove per intero e quanto fin qui della presente.

Letto da me rogante unitamente alla superiore postilla, alla presenza dei testimoni suddetti, ai comparenti che, coi rispettivi nomi, lo approvano dichiarando pienamente conforme alla volontà da loro manifestata.

Paolo D'Antoni
Ferdinando Giuseppe Capra
Tommaso Aiello
Giuseppe Cocchiara, teste
Giuseppe Gramignani, teste
Gaetano Capparelli, rogante.

Registrato a Palermo il 29 aprile 1959, al n. 12301, libr. I, vol. 874. Esatte lire esente.

Il direttore: f.to dott. Raimondo CARUANO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 ottobre 1959, n. 1342.

Inclusione dell'abitato di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 1223, emesso nell'adunanza dell'8 settembre 1959;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo 4°, agli abitati indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Rodi Garganico, in provincia di Foggia, limitatamente alle tre zone appresso indicate e delimitate da una linea rossa nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente:

Prima zona, che comprende corso Giannone, la sottostante ferrovia in galleria, via Pietro Micca e adiacenze;

Seconda zona, che comprende il Cimitero e la sottostante galleria;

Terza zona, che comprende via Calvario e adiacenze.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 13 ottobre 1959

GRONCHI

TOGNI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 63. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 7 dicembre 1959, n. 1343.

Modificazione alla tariffa dei diritti di accesso del pubblico alla Borsa valori di Milano spettanti alla locale Camera di commercio, industria e agricoltura.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il regio decreto 27 agosto 1905, n. 430, con il quale fu approvata e resa esecutiva la tariffa dei diritti dovuti alla Camera di commercio e arti di Milano;

Visti i regi decreti 11 maggio 1922, n. 711; 21 gennaio 1935, n. 168; 1° marzo 1937, n. 257 e il decreto del Capo provvisorio dello Stato 11 febbraio 1947, numero 161, con i quali furono apportate variazioni alla tariffa dei diritti di accesso del pubblico alla Borsa valori di Milano;

Vista la deliberazione in data 10 settembre 1959, n. 947, della Camera di commercio, industria e agricoltura di Milano, con la quale sono state proposte ulteriori modifiche alla tariffa suddetta;

Visto l'art. 53 del regio decreto 20 settembre 1934, n. 2011, col quale si stabilisce la forma e l'organo competente per la emanazione dei provvedimenti riguardanti i diritti di Borsa;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Articolo unico.

I diritti per l'accesso del pubblico ai recinti della Borsa valori di Milano spettanti alla locale Camera di commercio, industria e agricoltura, sono stabiliti nella seguente misura:

tessere . . . . L. 10.000 all'anno
permessi giornalieri . . . » 300

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 dicembre 1959

GRONCHI

TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 62. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 dicembre 1959, n. 1344.

Prelevamento dai fondi di riserva per le spese impreviste dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1959-1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 10 del regio decreto-legge 8 dicembre 1927, n. 2258, convertito nella legge 6 dicembre 1928, n. 3474, riguardante la costituzione dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, modificato dall'art. 1 della legge 17 agosto 1941, n. 957;

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Vista la legge 3 giugno 1959, n. 384, che approva unitamente allo stato di previsione del Ministero delle finanze, gli stati di previsione dell'entrata e della spesa dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio finanziario 1959-60;

Considerato che il fondo di riserva per le spese impreviste per l'Azienda sali presenta una disponibilità di L. 452.000.000 sull'apposito conto corrente presso la Tesoreria centrale;

Udito il parere del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato:

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro;

Decreta:

E' autorizzato il prelevamento di L. 400.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'Azienda sali, da versarsi all'Amministrazione dei monopoli di Stato con imputazione al capitolo 19 « Prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste » dello stato di previsione dell'entrata del bilancio della Amministrazione medesima per l'esercizio 1959-60 e da iscriversi alla competenza del capitolo 44 della spesa dello stesso bilancio ed esercizio « Compra dei sali, compresi i canoni ecc. ».

Questo decreto sarà comunicato al Parlamento unitamente al rendiconto consuntivo dell'Amministrazione dei monopoli di Stato per l'esercizio 1959-60.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 15 dicembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAVIANI — TAMBRONI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 64. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 29 dicembre 1959, n. 1345.

Richiamo alle armi, per istruzione, di sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Esercito nell'anno 1960.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Visto l'art. 47 della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e della Aeronautica;

Visto l'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, e successive modificazioni;

Vista la legge 3 maggio 1955, n. 370, sulla conservazione del posto ai lavoratori richiamati alle armi;

Vista la legge 10 dicembre 1957, n. 1248, concernente norme per l'aumento della misura dei soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati e trattenuti alle armi;

Sulla proposta del Ministro per la difesa;

Decreta:

Art. 1.

Il numero dei sottufficiali in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nell'anno 1960 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 47, comma primo e secondo, della legge 31 luglio 1954, n. 599, sullo stato dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, è fissato in cinquemila unità.

Il numero dei graduati e militari di truppa in congedo illimitato delle armi e dei servizi dell'Esercito, aventi obblighi di servizio in tempo di pace, che nello anno 1960 possono essere richiamati alle armi ai sensi dell'art. 170 del testo unico delle leggi sul reclutamento dell'Esercito, approvato con regio decreto 24 febbraio 1938, n. 329, è fissato in trentamila unità.

Art. 2.

Il Ministro per la difesa stabilirà, per ciascuna arma e servizio, il numero dei sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare.

Il richiamo avrà luogo nel tempo, nei modi e per la durata che saranno stabiliti dal Ministro per la difesa.

Art. 3.

I sottufficiali, graduati e militari di truppa da richiamare ai sensi del presente decreto riceveranno apposita partecipazione personale, nella quale sarà indicato il giorno di presentazione.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1959

GRONCHI

ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 18 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 65. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 10 novembre 1959, n. 1346.

Approvazione dello statuto dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica in Roma.

N. 1346. Decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con il Ministro per il tesoro, viene approvato lo statuto dell'Istituto Nazionale di Alta Matematica in Roma, a norma dell'art. 2 della legge 10 dicembre 1957, n. 1188, concernente il riordinamento dell'Istituto medesimo.

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 febbraio 1960
Atti del Governo, registro n. 124, foglio n. 71. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 novembre 1959.

Sostituzione di componenti il Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 25 marzo 1948, n. 674 e l'art. 1 della legge 24 ottobre 1949, n. 810, concernenti la istituzione e costituzione del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra;

Visto il decreto Presidenziale in data 22 giugno 1948, con il quale venne nominato componente del Comitato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, l'avv. Marcello Frattini, allora sostituto avvocato generale;

Visti i decreti Presidenziali 8 settembre 1950, e 17 dicembre 1953, con cui vennero nominati quali componenti supplenti del predetto Comitato, in rappresentanza dell'Avvocatura generale dello Stato, l'avv. Luigi Buonvino, sostituto avvocato generale e l'avv. Giovanni Albisinni, vice avvocato dello Stato;

Vista la lettera n. 4615, del 3 agosto 1959, con la quale l'Avvocatura generale dello Stato comunica che, per ragioni di servizio, occorre provvedere alla sostituzione del componente titolare e dei componenti supplenti del Comitato e designa il sostituto, ora vice avvocato generale dello Stato avv. Luigi Buonvino, in sostituzione dell'avv. Marcello Frattini e i sostituti avvocati generali dello Stato avv. Gennaro Santoro Passarelli e avv. Armando Nista in sostituzione, rispettivamente, dell'avv. Luigi Buonvino e dell'avv. Giovanni Albisinni;

Ritenuto che sia da accogliere la richiesta suddetta;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° dicembre 1959, il vice avvocato generale dello Stato avv. Luigi Buonvino è nominato componente titolare del Comitato per la sistemazione e liquidazione dei contratti di guerra, in sostituzione dell'avv. Marcello Frattini.

Art. 2.

A decorrere dal 1° dicembre 1959, i sostituti avvocati generali dello Stato avv. Gennaro Santoro Passarelli e avv. Armando Nista, sono nominati componenti supplenti del predetto Comitato, in sostituzione dell'avvocato Luigi Buonvino e dell'avv. Giovanni Albisinni.

Il presente decreto sarà trasmesso, per la registrazione, alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 23 novembre 1959

GRONCHI

SEGNI — TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 6 febbraio 1960
Registro n. 4 Tesoro, foglio n. 200

(915)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 febbraio 1960.

Nomina di un membro del Comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
PRESIDENTE DEL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER LA RICOSTRUZIONE

Visto l'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626, riguardante l'attuazione di iniziative intese ad incrementare la produttività;

Visto il proprio decreto 3 aprile 1959, relativo alla costituzione del Comitato dei sottosegretari previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626;

Ritenuta la necessità di provvedere alla nomina di un membro del suddetto Comitato;

Decreta:

Articolo unico.

L'on. Maria Badaloni, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, è nominato membro del Comitato previsto dall'art. 2 della legge 31 luglio 1954, n. 626.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 febbraio 1960

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Presidente del Comitato interministeriale
per la ricostruzione
SEGNI

(916)

DECRETO MINISTERIALE 4 gennaio 1960.

Consolidamento dell'abitato della frazione Anoia Inferiore del comune di Anoia, in provincia di Reggio Calabria.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 26 novembre 1955, n. 1177;

Ritenuta la necessità di provvedere al consolidamento dell'abitato appresso indicato, minacciato da movimenti franosi;

Sentito il parere del Comitato tecnico-amministrativo presso il Provveditorato regionale alle opere pubbliche, con sede in Catanzaro;

Decreta:

L'abitato della frazione Anoia Inferiore del comune di Anoia, in provincia di Reggio Calabria, è da consolidare a cura e spese dello Stato, a termini della legge 26 novembre 1955, n. 1177, art. 8.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 gennaio 1960

Il Ministro per i lavori pubblici
TOGNI

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 4 febbraio 1960
Registro n. 7 Lavori pubblici, foglio n. 219

(914)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.
Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro ad Asti.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1960, è istituito ad Asti un Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Asti.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 321. — BARONE

(920)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.
Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro ad Enna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1960, è istituito ad Enna un Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Enna.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 319. — BARONE

(918)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.
Istituzione di un Ispettorato provinciale del lavoro ad Aosta.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 19 marzo 1955, n. 520, sulla riorganizzazione centrale e periferica del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, che prevede la istituzione di Ispettorati provinciali del lavoro in tutti i capoluoghi di Provincia che non siano anche capoluoghi di Regione;

Decreta:

A decorrere dal 15 gennaio 1960, è istituito ad Aosta un Ispettorato provinciale del lavoro con circoscrizione comprendente la provincia di Aosta.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: ZACCAGNINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1960
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 322. — BARONE

(919)

DECRETO MINISTERIALE 19 gennaio 1960.
Nomina del commissario dell'Ufficio distribuzione cereali, farina e paste, in liquidazione.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Vista la legge 6 marzo 1958, n. 199, sulla devoluzione al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dell'esercizio delle attribuzioni statali in materia alimentare;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 19 del 13 febbraio 1945, relativo alla soppressione di uffici ed enti già operanti nel campo della alimentazione;

Visto il decreto 5 agosto 1957, con il quale il Ministero del tesoro, a termini della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, avocò a sè le operazioni di liquidazione dello Ufficio distribuzione cereali, farine e paste (Ucefap);

Vista la decisione, in data 14 luglio 1959, n. 775, del Consiglio di Stato, sezione IV, che ha annullato, su ricorso dei dipendenti del predetto Ucefap in liquidazione, il su citato decreto di avocazione;

Ritenuto che tale decisione, confermando la natura giuridica dell'organismo, ha ripristinato la situazione amministrativa esistente alla data del 5 agosto 1957, ed ha quindi ritrasferito a questo Ministero i compiti già affidati al soppresso Alto Commissariato dell'alimentazione e devoluti, per effetto della citata legge 199, a questo Ministero medesimo;

Considerato che, in conseguenza di quanto sopra, è necessario far luogo alla nomina del commissario per la gestione dell'Ucefap in liquidazione, ai sensi del richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 febbraio 1945;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Ettore Aragona, ispettore capo di finanza della Ragioneria generale dello Stato, è nominato commissario dell'Ufficio distribuzione cereali, farine e paste, in liquidazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 gennaio 1960

Il Ministro: RUMOR

(913)

DECRETO MINISTERIALE 19 febbraio 1960.
Determinazione dei tipi e delle qualità di seme-bachi da seta per la campagna bacologica 1961.

IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE

Visto l'art. 1 della legge 13 luglio 1939, n. 1222, che sostituisce l'art. 2 del regio decreto-legge 19 ottobre 1933, n. 1956, convertito in legge con la legge 14 giugno 1934, modificato con regio decreto-legge 15 aprile 1937, n. 812, convertito in legge con la legge 23 dicembre 1937, n. 2623;
Sentita l'apposita Commissione;

Decreta:

Art. 1.

Per la campagna bacologica 1961 gli stabilimenti di produzione e vendita di semi di bachi da seta, operanti a norma della legge 28 giugno 1923, n. 1512, potranno porre in vendita nel territorio nazionale seme bachi esclusivamente dei tipi e qualità qui appresso indicati:
a) razze gialle pure: giallo puro indigeno cinturato;
b) incroci a bozzolo giallo:
1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato;
2) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese;
c) razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco: indigeni ed esotici.
La produzione per ognuno degli anzidetti razze ed incroci, ragguagliata a 100 quella totale, dovrà essere delle seguenti percentuali:
a) razze gialle pure: giallo puro indigeno cinturato 0,50
b) incroci a bozzolo giallo:
1) bigiallo chinese femmina oro per maschio giallo cinturato . . . . 10 —
2) bigiallo chinese femmina gialla cinturata per maschio oro chinese . . . . 3 —
c) razze pure a bozzolo bianco e incroci a bozzolo bianco: indigeni ed esotici 86,50

Art. 2.

L'Ufficio nazionale per la disciplina della produzione e della distribuzione del seme bachi provvederà alla ripartizione dei quantitativi corrispondenti fra le varie ditte produttrici, e a darne comunicazione agli Istituti governativi incaricati del controllo.

Art. 3.

I funzionari incaricati, ai sensi dell'art. 11 della legge 28 giugno 1923, n. 1512, della vigilanza e del controllo sugli stabilimenti di preparazione di seme-bachi, sugli allevamenti da riproduzione e sulla vendita del seme, cureranno l'osservanza delle disposizioni contenute nel presente decreto.
Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 19 febbraio 1960

p. *Il Ministro*: MANNIRONI

(930)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Cessazione di notai dall'esercizio

Agli effetti dell'art. 58, n. 2, della legge sul notariato 16 febbraio 1913, n. 89, si porta a conoscenza che, con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 febbraio 1960, in corso di registrazione alla Corte dei conti, i sottoelencati notai sono stati dispensati dall'ufficio per limiti di età, con effetto dalle date per ciascuno di essi indicate, in applicazione degli articoli 7 della legge 6 agosto 1926, n. 1365, e 37 a 39 del regio decreto 14 novembre 1926, n. 1953:
Magistrini Francesco, notaio residente nel comune di Novara: 11 marzo 1960;
Carpani Angelo, notaio residente nel comune di Milano: 20 marzo 1960;
Calefati Onofrio, notaio residente nel comune di Fasano, distretto notarile di Lecce: 24 marzo 1960.

(944)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Nomina del presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino

Con decreto del Ministro per i lavori pubblici n. 2443 in data 18 febbraio 1960, l'avv. Mario Dezani è stato nominato presidente dell'Istituto autonomo per le case popolari della provincia di Torino.

(928)

Variante al piano regolatore generale del comune di Cusano Milanino

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 19 ottobre 1959, registrato alla Corte dei conti l'11 febbraio 1960, registro n. 8 Lavori pubblici, foglio n. 294, è stata approvata la variante al piano regolatore generale del comune di Cusano Milanino, riguardante la zona tra le vie Massimo d'Azeglio, Pedretti e Matteotti.
Copia di tale decreto, munito del visto di conformità all'originale, sarà depositato negli uffici comunali a libera visione del pubblico, a termini dell'art. 10 della legge urbanistica 17 agosto 1942, n. 1150.

(927)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Riduzione di superficie di zona venatoria

La zona di Vercelli, Borgovercelli e Villata di cui al decreto Ministeriale 11 giugno 1947, dell'estensione di ettari 1.000 circa, preclusa all'esercizio venatorio ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, viene ridotta alla superficie di ettari 800 e delimitata dai seguenti confini:
nord: strada Cascina Risi fino al confine con la provincia di Novara, indi confine con la provincia di Novara fino al greto del fiume Sesia;
ovest: greto del fiume Sesia fino all'altezza della Cascina Castelmerlino, indi argine del fiume Sesia fino all'incontro dell'argine stesso con la strada che porta al ponte dell'Acquacrosa;
sud: ponte Acquacrosa-cavo Sesiella;
est: cavo Sesiella fino all'Incastrone, indi strada campestre fino all'incontro con la strada Cascina Baraggia-Castelmerlino, indi strada Cascina Baraggia fino al congiungimento con la strada per Villata-Fontana Biaudino, indi strada fino alla Cascina Risi.

(904)

Sclassificazione ed alienazione di suoli tratturali nei comuni di Paglieta e Casalbordino

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 26804/3714, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Canzano, nato in Paglieta il 12 gennaio 1903, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 4309 riportate in catasto alle particelle numeri 245 parte e 108-*p* del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta, ed alle particelle numeri 15 parte e 204-*l* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nelle planimetrie tratturali con i numeri 273, 274, 310 e 311.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 26832/3685, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Camillo, nato in Paglieta l'11 gennaio 1931, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2560 riportate in catasto alla particella n. 232-*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta ed alla particella n. 203-*b* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 284 e 288.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8361/1658, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927 n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a Di Matteo Berardo, nato in Paglieta il 10 marzo 1925 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estesa complessivamente mq. 3470 riportate in catasto alle particelle numeri 107 parte, 108-*s*, 232-*a*, 257-*b* del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta ed alla particella n. 203-*a* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 283, 282 e 287.

Con decreto Ministeriale in data 20 ottobre 1959, n. 8359/1656, è stata disposta, a' sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione a De Luca Antonio, nato in Paglieta il 25 aprile 1907, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 2051 riportate in catasto alla particella n. 217 parte, del foglio di mappa n. 26 del comune di Paglieta ed alle particelle numeri 40-*h*, 203-*m* e 40-*i* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, nonchè nella planimetria tratturale con i numeri 324, 327 e 504.

(752)

Con decreto Ministeriale in data 16 novembre 1959, numero 25264/3995, è stata disposta, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801 e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione, per alienazione, a Cericola Amalia nata a Casalbordino il 22 maggio 1914 delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Lanciano-Cupello », tronco unico in Paglieta, Casalbordino ed Atessa, estese complessivamente mq. 5070 riportate in catasto alla particella n. 143 parte del foglio di mappa n. 27 del comune di Paglieta ed alle particelle numeri 40-*f* e 180-*e* del foglio di mappa n. 44 del comune di Casalbordino, e nella planimetria tratturale con i numeri 345, 332 e 343.

(796)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 44

Corso dei cambi del 23 febbraio 1960 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,85	620,95	621,10	621 —	621,05	620,21	621,05	620,90	620,95	621,10
$ Can	652,85	652,80	653,25	652,88	653,10	652,94	653,50	653 —	653 —	653,25
Fr. Sv.	143,11	143,17	143,20	143,155	143,17	143,14	143,24	143,16	143,13	143,20
Kr. D.	89,96	89,98	89,97	89,985	89,95	89,96	89,99	89,98	89,98	90 —
Kr. N.	86,89	86,91	86,90	86,91	86,95	86,91	86,917	86,90	86,92	86,95
Kr. Sv.	119,95	119,95	120 —	119,98	119,97	119,96	120 —	119,95	119,97	120 —
Fol.	164,68	164,72	164,75	164,72	164,70	164,70	164,74	164,70	164,71	164,75
Fr. B.	12,45	12,453	12,455	12,45625	12,45	12,45	12,4575	12,50	12,45	12,455
Fr. Fr. (N.F.)	126,51	126,55	126,58	126,55	126,50	126,53	126,575	126,53	126,54	126,55
Lst.	1741 —	1741 —	1741,30	1741,20	1741,15	1741 —	1741,45	1741,10	1741,10	1741,30
Dm. occ.	148,89	148,91	148,935	148,91	148,93	148,90	148,97	148,90	148,90	148,99
Scell. Austr.	23,88	23,895	23,86	23,895	23,87	23,89	23,897	23,88	23,89	23,89

Media dei titoli del 23 febbraio 1960

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	74,725
Id. 3,50 % 1902	71,95
Id. 5 % 1935	103,925
Redimibile 3,50 % 1934	98,55
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	84,825
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,45
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,425
Id. 5 % 1936	100,325
Id. 5 % (Città di Trieste)	98,725
Id. 5 % (Beni Esteri)	98,25
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100,625
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	100,775
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,825
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,775
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,725
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100,80
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100,725
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100,80
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	100,575

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 23 febbraio 1960

Valuta	
1 Dollaro USA	621,025
1 Dollaro canadese	653,25
1 Franco svizzero	143,197
1 Corona danese	89,987
1 Corona norvegese	86,912
1 Corona svedese	119,99
1 Fiorino olandese	164,73
1 Franco belga	12,457
1 Franco nuovo (N.F.)	126,562
1 Lira sterlina	1741,325
1 Marco germanico	148,94
1 Scellino austriaco	23,895

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(1ª *pubblicazione*). Elenco n. 14.

Si dichiara che le seguenti rendite, per errore occorso nelle indicazioni fornite dai richiedenti all'Amministrazione del Debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano essere intestate e vincolate come alla colonna 5.

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
B.T.N. 5% (1959)	10936	2.500 —	Bartolini *Barbara* fu Antonio, minore sotto la patria potestà della madre Spurio Ida di Domenico vedova Bartolini, dom. in Rieti	Bartolini *Barbera* fu Antonio, minore, ecc., come contro
Id.	8730	1.000 —	Biancheri Maria Alba fu Luigi, moglie di Artuso *Alberto*, dom. in Genova, con usufrutto a Bozzano Maria fu Carlo vedova Massoleni Oreste	Biancheri Maria Alba fu Luigi, moglie di Artuso *Oreste*, ecc., come contro
P. Red. 3,50% (1934)	363447	192,50	Borreani *Felicina* di Gaetano, vedova di Trinchero Pietro, dom. a Pareto (Alessandria)	Borreani *Felicita* di Gaetano, ecc., come contro
Rendita 5% (1935)	77791	500 —	*Braida Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)	*Brayda Gio. Battista Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)
Id.	77793	500 —	Come sopra	Come sopra
Id.	167775	500 —	Brayda *Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)	Come sopra
P. Red. 3,50% (1934)	106945	210 —	*Braida Valentino* fu Giacomo, dom. in Gravere (Torino)	Come sopra
Id.	119495	210 —	Come sopra	Come sopra
Id.	402388	560 —	Come sopra	Come sopra
Id.	419701	367,50	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Addolorata* di Felice	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Maria Addolorata* di Felice
Id.	480830	1.200,50	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice vedova Margiotta	Margiotta Francesco fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice vedova Margiotta
Id.	419702	367,50	Margiotta Brigida fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Addolorata*	Margiotta Brigida fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Maria Addolorata*
Id.	480831	1.200,50	Come sopra, senza usufrutto	Come sopra, senza usufrutto
Id.	419703	367,50	Margiotta *Maria Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Addolorata*	Margiotta *Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice, dom. a Picinisco (Frosinone), con usufrutto a Margiotta *Maria Addolorata*
Id.	480832	1.200,50	Margiotta *Maria Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Addolorata* di Felice vedova Margiotta, dom. a Picinisco (Frosinone)	Margiotta *Giuseppa* fu Giuseppe, minore sotto la patria potestà della madre Margiotta *Maria Addolorata* di Felice vedova Margiotta, dom. a Picinisco (Frosinone)
B.T.N. 5% (1961)	1989	140.000 —	Segre Alessandrina nata a *Livorno* il 24 gennaio 1885, moglie di Tabet Adolfo nato in Livorno il 27 aprile 1881. Vincolato per dote	Segre Alessandrina nata a *Torino* il 24 gennaio 1885, moglie di Tabet Adolfo nato, ecc., come contro
B.T.N. 5% (1960)	1096	500 —	Russo *Amalia* di Rocco, nubile, dom. a Casoria (Napoli). Vincolato per cauzione	Russo *Amelia* di Rocco, ecc., come contro

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
P. Red. 3,50 % (1934)	492665	1.750 —	Bona Carlo Felice fu Alessandro, dom. in Torino, con usufrutto a Perotto *Giuseppina* fu *Giuseppe*, nubile, dom. in Torino	Come contro, con usufrutto a Perotto *Angelina Giuseppina fu Pietro*, nubile, dom. in Torino
B. T. N. 5 % (1959)	3490	7.000 —	Giani *Vittorio* fu Nicolò, minore sotto la patria potestà della madre Sampietro Maria Rosa fu Pietro vedova Giani, dom. a Varese	Giani *Romolo Vittorio* fu Nicolò, minore, ecc., come contro
Rendita 5 % (1935)	164242	330 —	Grimaldi *Annunziata* di Giovanni, moglie di Nobis Nicola, dom. a Lusciano di Aversa (Napoli). Vincolato per dote	Grimaldi *Maria Annunziata* di Giovanni, ecc., come contro
P. Red. 3,50 % (1934)	180934	87,50	Baboni Leo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Lina* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Lina* di Francesco vedova di Baboni Guido	Baboni Leo fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Giaele* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Giaele* di Francesco vedova di Baboni Guido
Id.	180935	87,50	Baboni Zulma fu Guido, minore, ecc., come sopra con usufrutto, come sopra	Baboni Zulma fu Guido, minore, ecc., come sopra con usufrutto, come sopra
Id.	180936	87,50	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Lina* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Lina* di Francesco vedova di Baboni Guido	Baboni Ala fu Guido, minore sotto la patria potestà della madre Bernini *Giaele* di Francesco, dom. a Marcaria (Mantova), con usufrutto a Bernini *Giaele* di Francesco vedova Baboni Guido
Id.	175080	437,50	Nobili Bruto di Santorre, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Roma, con usufrutto a *D'Amori* Clementina fu Giuseppe vedova di Nobili Giuseppe	Come contro, con usufrutto a *D'Amore* Clementina fu Giuseppe vedova di Nobili Giuseppe
Id.	399210	245 —	Berruti Erminia fu Giovanni, nubile, dom. a Torino con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto a Camusso *Maria Giuseppa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni
Id.	399211	367,50	Berruti Luigi fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto a Camusso *Maria Giuseppa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni
Id.	399207	262,50	Berruti Albertina fu Giovanni, moglie di Sismondi Giuseppe, dom. a Torino, con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto come sopra
Id.	399208	262,50	Berruti Roberto fu Giovanni, dom. a Torino, con usufrutto a Camusso *Maria Teresa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni	Come contro, con usufrutto a Camusso *Maria Giuseppa* fu Fedele vedova di Berruti Giovanni
B. T. N. 5 % (1959)	2035	2.500 —	Garelli Stefano fu *Piero*, minore sotto la patria potestà della madre Perotti Maria Giuseppina fu Giuseppe vedova Garelli, dom. a Mondovì (Cuneo)	Garelli Stefano fu *Pier Mario*, minore sotto la patria potestà, ecc., come contro
Id.	2036	1.000 —	Come sopra, con usufrutto a Perotti Maria Giuseppina fu Giuseppe vedova Garelli	Come sopra, con usufrutto a Perotti Maria Giuseppina fu Giuseppe vedova Garelli
P. Red. 3,50 % (1934)	523989	1.480,50	Perucci Rosa Anna di Enrico, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Roma, con usufrutto a Bernardini Albina fu *Belardino*, dom. in Roma	Come contro, con usufrutto a Bernardini Albina fu *Bernardo*, dom. in Roma
Rendita 5 % (1935)	20859	5.000 —	Carbone *Augusta* di Domenico, moglie di Caporaso Nicola, dom. a Paolisi (Benevento) Vincolato per dote	Carbone *Agostina* di Domenico, ecc., come contro

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si rende noto a chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano pervenute opposizioni a questa Direzione generale, sarà dato corso alle operazioni richieste.

Roma, addì 9 febbraio 1960

Il direttore generale: SCIPIONE

(755)

MINISTERO DEL TESORO

Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli Agenti della riscossione

2° *Semestre* 1959 *valevole pel* 1° *Semestre* 1960

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
	Titoli di Stato				
1	Rendita 3,50 % (1906)	72,30	70,55	65,25	63,50
2	» 3,50 % (1902)	71,15	69,40	64,21	62,46
3	» 5 % (1935)	103,30	100,80	93,22	90,72
4	Redimibile 3,50 % (1934)	93,90	92,15	84,69	82,94
5	» 3,50 % (Ricostruzione 1946-1979	86 —	84,25	77,58	75,83
6	» 5 % » 1947-1979	98,70	96,20	89,08	86,58
7	» 5 % (1936)	100,50	98 —	90,70	88,20
8	» 5 % (Riforma Fondiaria) 1978	96,95	94,95	87,51	86,01
9	Prest. Naz. (Trieste) 5 % 1954-1979	96,80	94,30	87,37	84,87
10	Debito Redimibile (Beni Esteri) 1954 - 1979 - 5 %	96,70	94,20	87,28	84,78
11	Buoni del Tesoro Novennali 5 % scadenza 1° aprile 1960	103,40	100,90	93,31	90,81
12	» » » » 5 % » 1° gennaio 1961	102,95	100,45	92,91	90,41
13	» » » » 5 % » 1° gennaio 1962	102,70	100,20	92,68	90,18
14	» » » » 5 % » 1° gennaio 1963	102,90	100,40	92,86	90,36
15	» » » » 5 % » 1° aprile 1964	102,85	100,35	92,82	90,32
16	» » » » 5 % » 1° aprile 1965	102,80	100,30	92,77	90,27
17	» » » » 5 % » 1° aprile 1966	102,90	100,40	92,86	90,36
18	» » » » 5 % » 1° gennaio 1968	102,70	100,20	92,68	90,18
19	Buoni del Tesoro Settennali 5 % - scadenza 1° ottobre 1966	102,45	99,95	92,50	90 —
	Titoli garantiti dallo Stato				
20	Obbligazioni Ferroviarie Sarde 3 %	61 —	59,50	55,05	53,55
21	Cartelle Credito Comunale e Provinciale 3,75 % (speciali)	80,37	78,50	72,52	70,65
22	» » » » 3,75 % (ordinarie)	88,77	86,90	80,08	78,21
23	Prestito Unificato Città di Napoli 5 %	74,—	71,50	66,85	64,35
24	Consorzio di Credito Opere Pubbliche 5 %	98 —	95,50	88,45	85,95
25	» » » » - Serie speciale Ricostruz. edil. 5,50 %	101,45	98,70	91,58	88,83
26	» » » » - Serie trentennale 6 %	105,20	102,20	94,98	91,98
27	» » » » - Serie speciale quinquennale 6 %	103 —	100 —	93 —	90 —
28	» » » » - Serie Elettriche FF. SS. 4,50 %	96,75	94,50	87,30	85,05
29	» » » » - Serie Elettr. FF. SS. 5 % (IV E)	102,50	100 —	92,50	90 —
30	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 52) 5,50 %	102,20	99,45	92,26	89,51
31	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 53) 5,50 %	102,25	99,50	92,30	89,55
32	» » » » - FF. SS. (Serie speciali 55) 5,50 %	102,55	99,80	92,57	89,82
33	» » » » - Serie speciale trentennale 5,50 %	101,95	99,20	92,03	89,28
34	» » » » - Serie Città di Roma 5 % (1ª emissione)	100,50	98 —	90,70	88,20
35	» » » » - Serie Città di Genova 5 %	100,55	98,05	90,75	88,25
36	» » » » - Serie Città di Milano 5 %	100,75	98,25	90,93	88,43
37	» » » » - Serie Città di Milano 5 % (2ª emissione)	94,90	92,40	85,66	83,16
38	Consorzio Credito OO. PP. - FF. SS. - 5,50 % (1959)	102,60	99,85	92,62	89,87
39	I. R. I. 1954 - 1969 6 %	104,60	101,60	94,44	91,44
40	I. R. I. 1956 - 1974 6 %	104,70	101,70	94,53	91,53
41	I. R. I. 1957 - 1975 6 %	106,65	103,65	96,29	93,29
42	I. R. I. 1958 - 1974 6 %	104,60	101,60	94,44	91,44
43	I. R. I. 1958 - 1978 6 %	106,50	103,50	96,15	93,15
44	I. R. I. 1959 - 1979 5,50 %	102,75	100 —	92,75	90 —
45	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949)	110 —	107,50	99,25	96,75
46	I. R. I. Mare 5 % (Emissione 1949) optate	107,50	105 —	97 —	94,50
47	I. R. I. 6 % (Ventennale)	104,60	101,60	94,44	91,44
48	I. R. I. Stet. 1958 - 1970 6 %	135,50	132,50	122,25	119,25
49	I. R. I. Stet. optate 6 %	105,20	102,20	94,98	91,98
50	I. R. I. 1952 - 5,50 %	102,75	100 —	92,75	90 —

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *Semestre* 1959 *valevole pel* 1° *Semestre* 1960

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	Detratto il decimo	
				Con cedola	Senza cedola
51	I. R. I. Sider 5,50 % emissione (1953)	102,35	99,60	92,39	89,64
52	I. R. I. Elettricità 5,50 %	151,50	148,75	136,63	133,88
53	I. R. I. Elettricità 5,50 % (optate)	102,25	99,50	92,30	89,55
54	I. R. I. Elettricità 6 % (serie speciale)	153 —	150 —	138 —	135 —
55	I. R. I. Elettricità 6 % (optate)	105 —	102 —	94,80	91,80
56	Obbligazioni Società Nazionale Cogne 6 %	105 —	102 —	94,80	91,80
57	» » » » 6,50 %	112,25	109 —	101,35	98,10
58	Isveimer 5,50 %	102,65	99,90	92,66	89,91
59	Isveimer 6 % (1958 - 1968)	105,40	102,40	95,16	92,16
60	Azioni A. N. I. C.	3.847 —	3.844 —	3.462,60	3.459,60
	Obbligazioni fondiarie e equiparate				
61	Strade Ferrate Meridionali 3 %	101,50	100 —	91,50	90 —
62	Istituto Italiano Credito Fondiario Roma 5 % - (IX)	98,60	96,10	88,99	86,49
63	» » » » » 5 % - XIII Serie	98,10	95,60	88,54	86,04
64	» » » » » 5 % - XIV Serie	97 —	94,50	87,55	85,05
65	» » » » » 5 %	97,30	94,80	87,82	85,32
66	» » » » » 4 %	89 —	87 —	80,30	78,30
67	» » » » » 5 % - XI Serie	98 —	95,50	88,45	85,95
68	» » » » » 3,50 %	85,75	84 —	77,35	75,50
69	» » » » » 4,75 %	96,37	94 —	86,97	84,60
70	» » » » » 4,50 %	96,35	94,10	86,94	84,69
71	Istituto di Credito Fondiario Venezia 3,75 %	99,32	97,45	89,58	87,71
72	» » » » 4 %	86,50	84,50	78,05	76,05
73	» » » » Conversione 4 %	90,70	88,70	81,83	79,83
74	» » » » 5 %	98,30	95,80	88,72	86,22
75	Opere Pubbliche Fondiarie delle Venezie 6 % - ordinaria II	103 —	100 —	93 —	90 —
76	» » » » 6 % - III	103 —	100 —	93 —	90 —
77	» » » » 6 % - serie speciale VI	103 —	100 —	93 —	90 —
78	» » » » 6 % - » » VII	103 —	100 —	93 —	90 —
79	» » » » 6 % - » » VIII	103 —	100 —	93 —	90 —
80	» » » » 6 % - » » IX	103 —	100 —	93 —	90 —
81	» » » » 6 % - ordinaria IX	103 —	100 —	93 —	90 —
82	» » » » 6 % - serie speciale XVIII	107 —	104 —	96,60	93,60
83	Istituto di Credito Fondiario Regione Tridentina 5 %	95,70	93,20	86,38	83,88
84	» » » » » 4 %	89 —	87 —	80,30	78,30
85	» » » » » Conversione 4 %	98 —	96 —	88,40	86,40
86	Cassa di Risparmio di Gorizia 5 %	97 —	94,50	87,55	85,05
87	Istituto di Credito Fondiario Friuli Orientale Gorizia 4 %	90 —	88 —	81,20	79,20
88	» » » » » » 5 % (2ª serie)	93,50	91 —	84,40	81,90
89	Credito Fondiario Sardo - Roma 4 %	87,80	85,80	79,22	77,22
90	» » » » Conversione 4 %	93,10	91,10	83,99	81,99
91	» » » » 5 %	97,50	95 —	88 —	85,50
92	Credito Fondiario Banco di Sicilia 5 %	96,60	94,10	87,19	84,69
93	» » » » 4 %	90,10	88,10	81,29	79,29
94	» » » » Conversione 4 %	87 —	85 —	78,50	76,50
95	» » » » 3,75 %	96,37	94,50	86,92	85,05
96	Credito Industriale Banco di Sicilia 5 %	101,65	99,15	91,74	89,24
97	Industrializzazione Banco di Sicilia (I.R.F.I.S.) 6 %	100,30	97,80	90,52	88,02
98	Credito Fondiario Banco di Napoli 5 %	98,70	96,20	89,08	86,58
99	» » » » 4 %	94,50	92,50	85,25	83,25
100	» » » » Conversione 4 %	92,05	90,05	83,05	81,05
101	Banco di Napoli - Credito Industriale 5 % - 1ª Emissione	102,10	99,60	92,14	89,64
102	» » - » » 5 % - 2ª Emissione	101,10	98,60	91,24	88,74
103	» » - » » 5 % - 3ª Emissione	100,65	98,15	90,84	88,34
104	Casse di Risparmio di Milano 4 %	86,50	84,50	78,05	76,05
105	» » » Conversione 4 %	102,05	100,05	92,05	90,05

Segue **Prospetto del corso medio dei titoli che possono essere accettati per cauzione dagli agenti della riscossione**

2° *Semestre* 1959 *valevole pel* 1° *Semestre* 1960

Numero d'ordine	DENOMINAZIONE DEI TITOLI	Con cedola	Senza cedola	DETRATTO IL DECIMO	
				Con cedola	Senza cedola
106	Casse di Risparmio di Milano 3,50 %	83,80	82,05	75,60	73,85
107	» » » 5 %	97,75	95,25	88,23	85,73
108	Cassa di Risparmio di Milano (OO. PP.) 5 %	97,90	95,40	88,36	85,86
109	Cassa di Risparmio di Bologna 5 %	97,50	95 —	88 —	85,50
110	» » » 4 %	90,10	88,10	81,29	79,29
111	» » » Conversione 4 %	95,10	93,10	85,79	83,79
112	» » » 3,50 %	87,75	86 —	79,15	77,40
113	Cassa di Risparmio di Verona 3,75 %	90,92	89,05	82,02	80,15
114	Monte dei Paschi Siena 5 %	98,05	95,55	88,50	86 —
115	» » » 4 %	88,15	86,15	79,54	77,54
116	» » » Conversione 4 %	99,50	97,50	89,75	87,75
117	» » » 3,50 %	84,35	82,60	76,09	74,34
118	Opere Pie S. Paolo Torino - Conversione 4 %	96,20	94,20	86,78	84,78
119	» » » » 5 %	99 —	96,50	89,35	86,85
120	» » » » 3,50 %	86,25	84,50	77,80	76,05
121	Istituto Credito Imprese Pubblica Utilità 6 %	104,50	101,50	94,35	91,35
122	» » » » » 6 % Serie spec. Telefonica	106 —	103 —	95,70	92,70
123	» » » » » 5,50 %	101,95	99,20	92,03	89,28
124	» » » » » 5,50 % (Edison)	103,15	100,40	93,11	90,36
125	» » » » » 6 % (Ventennale)	104,50	101,50	94,35	91,35
126	» » » » » 6 % (Edison) 1951	105,60	102,60	95,34	92,34
127	» » » » » 6 % (Edison) 1955	105,50	102,50	95,25	92,25
128	» » » » » 6 % (Edison) 1956	105,50	102,50	95,25	92,25
129	» » » » » 6 % Montecatini S. spec.	105,25	102,25	95,03	92,03
130	Istituto Nazionale Credito Edilizio 3,50 %	97,25	95,50	87,70	85,95
131	» » » » 5 %	98,75	96,25	89,13	86,63
132	» » » » 4,75 %	107,17	104,80	96,69	94,32
133	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento 4 %	97,50	95,50	87,95	85,95
134	» » » » » 4 % Conversione	88,50	86,50	79,85	77,85
135	» » » » » 5 %	96,70	94,20	87,28	84,78
136	Consorzio Nazionale Credito Agrario Miglioramento Serie A 1956 5 %	98,50	96 —	88,90	86,40
137	» » » » » » B 1941 5 %	97,50	95 —	88 —	85,50
138	» » » » » » C 1948 5 %	96,90	94,40	87,46	84,96
139	» » » » » D 1953 5 %	96,20	93,70	86,83	84,33
140	» » » » » » E 1958 5 %	96,80	94,30	87,37	84,87
141	Istituto Mobiliare Italiano 5,50 % (Credito navale XI emissione)	103,50	100,75	93,43	90,68
142	» » » 5 % (IX emissione)	102,50	100 —	92,50	90 —
143	» » » 6 % (Credito Navale XIV emissione)	104,95	101,95	94,76	91,76
144	» » » 6 % (XII emissione)	104,65	101,65	94,49	91,49
145	» » » 6 % (XV Credito navale)	104,50	101,50	94,35	91,35
146	» » » 6 % (XVI emissione)	105 —	102 —	94,80	91,80
147	» » » 6 % (XVIII emissione)	104,70	101,70	94,53	91,53
148	» » » 6 % (XIX Credito navale)	104,85	101,85	94,67	91,67
149	» » » 5 % (XX emissione)	104,95	101,95	94,76	91,76
150	» » » 5 % (XXI emissione)	99,20	96,70	89,53	87,03
151	Credito Fondiario Banca Nazionale del Lavoro 4 %	89,60	87,60	80,84	78,84
152	» » » » » 4 % Conversione	89,50	87,50	80,75	78,75
153	» » » » » 5 %	96 —	93,50	86,65	84,15
154	Cassa Risparmio di Roma (Decennale) 5 %	98 —	95,50	88,45	85,95
155	Ente Nazionale Idrocarburi - E. N. I. 6 %	104,50	101,50	94,35	91,35
156	» » » - » 6 % Petrolio 1957	104,60	101,60	94,40	91,44
157	» » » - » 6 % » 1958	104,90	101,90	94,71	91,71
158	» » » - » 6 % 1958 - 1978	104,40	101,40	94,26	91,26
159	» » » - » SUD 6 % 1959	104,60	101,60	94,40	91,44
160	Riunione Adriatica Sicurtà (Ras.) 6 % ex Edicemi	104,10	101,10	93,99	90,99

(713)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Modifica dello statuto della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società anonima tramvie Carrara Marina ed Estensioni ed ora dall'Azienda Municipalizzata Autofiloviaria Carrarese (AMAC), con sede in Avenza.

Con decreto in data 24 agosto 1959 del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per i trasporti, è stato modificato lo statuto della Cassa di soccorso per il personale già dipendente dalla Società anonima tramvie Carrara Marina ed Estensioni, ed ora dall'Azienda Municipalizzata Autofiloviaria Carrarese (AMAC), con sede in Avenza.

(835)

Revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Col d'Aniene », con sede in Roma, e nomina di un commissario governativo.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 17 febbraio 1960, è stata disposta la revoca del Consiglio di amministrazione e del Collegio dei sindaci della Società cooperativa edilizia « Col d'Aniene », con sede in Roma, costituita in data 11 settembre 1951 per atto del notaio dottor Giuseppe Intersimone, ed è stato nominato commissario governativo il dott. ing. Edmondo Natoni, per il periodo di sei mesi dalla data del decreto stesso.

(902)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 27 maggio 1935, n. 971/R/Gab., con cui alla signora Zoderer Giulia, nata a Prato allo Stelvio il 7 giugno 1907 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Zoderi;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 settembre 1959 dalla predetta, in atto residente a Prato allo Stelvio;

Ritenuto che le ragioni addotte dalla richiedente sono attendibili e tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano, del 27 maggio 1935, n. 971/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome della signora Zoderi Giulia, nata a Prato allo Stelvio il 7 giugno 1907 ed ivi residente, viene ripristinato nella forma tedesca di Zoderer.

Il sindaco del comune di Prato allo Stelvio provvederà alla notifica del presente decreto all'interessata a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 4 febbraio 1960

Il Vice Commissario del Governo: PUGLISI

(765)

ACCORDI ECONOMICI E CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Comunicati

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (5 febbraio 1960) il Bollettino n. 1 della provincia di Agrigento, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Contratto integrativo provinciale 22 aprile 1952 per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Agrigento.
2. — Accordo aggiuntivo 10 maggio 1958 al contratto integrativo provinciale per i braccianti agricoli avventizi della provincia di Agrigento.
3. — Accordo salariale 25 maggio 1953 per i lavori di mietitura.
4. — Verbale di accordo 3 giugno 1954 integrativo dello accordo salariale per i lavori di mietitura.
5. — Contratto 16 gennaio 1954 salariati fissi per la provincia di Agrigento.
6. — Accordo salariale 9 agosto 1956 per i lavoratori addetti alle opere di rimboschimento.

(936) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 febbraio 1960) il Bollettino n. 2 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 11 novembre 1948 relativo alle mense aziendali dell'industria metalmeccanica.
2. — Accordo 12 novembre 1948 relativo alle mense aziendali per le categorie industriali.

(937) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 febbraio 1960) il Bollettino n. 3 della provincia di Parma, contenente il sottoindicato contratto pubblicato ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo provinciale del 31 agosto 1955 per l'estensione ai lavoratori organizzati dalla C.I.S.N.A.L. dei contratti collettivi provinciali di lavoro stipulati tra l'Unione parmense degli industriali e le organizzazioni provinciali della C.G.I.L., C.I.S.L. e U.I.L.

(938) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale dei rapporti di lavoro - Div. XXI, e presso tutti gli Uffici regionali e provinciali del lavoro e della massima occupazione della Repubblica, è in visione dalla data della sua pubblicazione (18 febbraio 1960) il Bollettino n. 4 della provincia di Parma, contenente i sottoindicati contratti pubblicati ai sensi della legge 14 luglio 1959, n. 741:

1. — Accordo 1° ottobre 1959 per la determinazione delle tariffe orarie da valere in provincia di Parma per gli operai addetti alla spalatura e allo sgombero della neve e del ghiaccio per i periodi sino al 31 dicembre 1959 e dal 1° gennaio 1960.
2. — Estensione dell'accordo 1° ottobre 1959 per la determinazione delle tariffe orarie da valere in provincia di Parma per gli operai addetti alla spalatura e sgombero della neve e del ghiaccio (1959-1960) ai lavoratori iscritti all'Unione provinciale del lavoro di Parma e provincia (aderente alla C.I.S.N.A.L.).

(939) *Il Ministro*: ZACCAGNINI

CONCORSI ED ESAMI

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI BOLOGNA

Graduatoria del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE

Considerato che con decreto n. 121/16001 San., in data 4 aprile 1959, il Prefetto di Bologna bandiva il concorso per titoli e per esami a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Bologna;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso, nominata con decreto prefettizio n. 40862/San., in data 4 luglio 1959, nonchè la graduatoria dei concorrenti formulata dalla Commissione stessa;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè gli articoli 23 e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti, inoltre, la legge 13 marzo 1958, n. 296, ed il parere espresso dal Consiglio di Stato in data 17 settembre 1959, in merito alla delimitazione delle sfere di competenza fra l'Amministrazione dell'interno e quella della sanità;

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso indicato in premessa così come è stata formulata dalla Commissione giudicatrice:

N.	Nominativo		Punti
1.	Zati Marino	punti	68,555
2.	Parmeggiani Alessandro	»	68,400
3.	Gaggioli Carlo	»	68,086
4.	Collina Orio	»	67,610
5.	Gasparini Umberto	»	66,912
6.	Giuliani Eugenio	»	66,142
7.	Boschi Sergio	»	64,824
8.	Codicè Giuseppe	»	64,399
9.	Testi Francesco	»	63,340
10.	Marziali Vincenzo	»	62,874
11.	Varacca Walter	»	62,676
12.	Torricelli Adolfo	»	62,521
13.	Magri Giovanni	»	62,450
14.	Varani Alberto	»	61,871
15	Marchetti Silvano	»	61,504
16.	Borghesi Angiolo	»	60,773
17.	Faccani Giorgio	»	60,634
18.	Monari Sanzio	»	59,872
19.	Gallegati Pietro	»	59,627
20.	Berti Leonardo	»	59,401
21.	Modesti Pietro	»	59,040
22.	Stanzani Lorenzo	»	58,859
23.	Pieracci Francesco	»	58,806
24.	Baccarini Fortunato	»	58,739
25.	Mercati Francesco	»	58,735
26	Bedeschi Edoardo	»	58,442
27.	Rasori Livio	»	58,344
28.	Rossi Gioacchino	»	58,287
29.	Negri Aldo	»	57,912
30.	Zanasi Bruno	»	57,338
31.	Benetti Achille	»	57,199
32.	Casoni Carlo	»	56,991
33.	Mecatti Fulvio	»	56,551
34.	Bigoni Gaetano	»	56,077
35.	Ventriglia Francesco	»	55,539
36.	Castaldini Giuseppe	»	54,942
37.	Gianelli Albino	»	54,815
38.	Mazzera Faustino	»	54,658
39.	Mazzotti Angelo	punti	53,962
40.	Gamberini Luigi	»	59,093
41.	Zacchi Bertino	»	52,910
42.	Nardini Walter	»	52,895
43.	Calloni Carlo	»	52,508
44.	Barbarella Vincenzo	»	50,893
45.	Paganini Cesare	»	50,685
46.	Cimatti Ovilio	»	50,502
47.	Mengoni Riccardo	»	50,165
48.	Paganucci Nello	»	49,885
49.	Masini Giampiero	»	49,579
50.	Senzani Sandro	»	49,500
51.	Ruggieri Giovanni	»	49,190
52.	Gartoni Umberto	»	49,015
53.	Bartolini Marco Antonio	»	48,478
54.	Melli Oreste	»	48,336
55.	Cabassi Nicola (celibe)	»	48,000
56.	Ucelli Mario (celibe)	»	48,000
57.	Basti Luigi	»	47,920
58.	Bonfiglioli Bruno	»	47,705
59.	Mizzau Ulisse	»	47,343
60	Montanari Alberto	»	46,875
61.	Fantini Luigi (coniugato)	»	46,500
62.	Tesi Luciano (coniugato)	»	46,500
63	Pagotto Sergio	»	46,389
64.	Guidetti Fernando	»	46,093
65	Stefani Nerio	»	46,000
66.	Serafini Giuseppe	»	45,651
67	Belvederesi Vittorio (coniugato 1 figlio)	»	45,000
68	Gagliardi Matteo (coniugato	»	45,000
69	Bucchi Carlo (celibe)	»	45,000
70	Matteuzzi Augusto Carlo (celibe)	»	45,000
71	Apriliesi Alfiero	»	44,762
72.	Colonna Bruno Gino (celibe)	»	44,000
73.	Stante Nicola (celibe)	»	44,000
74.	Salamida Costantino (celibe)	»	43,500
75	Vecchia Antigone (celibe)	»	43,500
76	Papini Gianfrancesco (coniugato 1 figlio)	»	43,000
77	Ramoni Giacomo (coniugato)	»	43,000
78	Marocchi Italo	»	42,843
79.	Pasetti Luigi (coniugato)	»	42,500
80	Innocenzi Giulio (celibe)	»	42,500
81	Borsato Antonio (coniugato 1 figlio)	»	42,000
82.	Burelli Sergio (coniugato)	»	42,000
83	Braga Giuseppe (celibe)	»	42,000
84.	Neri Celeste (celibe)	»	42,000
85.	Sgarbi Piercarlo (celibe)	»	42,000
86.	Ghetti Arturo	»	41,750
87.	Belloni Francesco	»	41,500
88	Corbellini Arnaldo	»	41,020
89.	Pozzobon Albino	»	40,500
90.	Malgarini Massimo	»	40,351
91.	Rugo Luigi, (partigiano)	»	40,000
92.	Sorbelli Giovanni (coniugato 1 figlio)	»	40,000
93.	Cetera Giorgio (coniugato)	»	40,000
94.	Boian Erasmo	»	39,750
95.	Conti Domenico (coniugato)	»	39,000
96.	Monti Gianfranco (celibe)	»	39,000
97.	Sonda Giovanni Pietro (celibe)	»	39,000
98.	Belloni Giuseppe	»	38,500
99.	Fugazza Donnino (coniugato)	»	38,000
100.	Piscaglia Getulio (celibe)	»	38,000
101.	Zampolli Giordano	»	37,500
102.	Dolci Giuseppe	»	37,250
103.	Cappi Giuseppe	»	36,500
104.	Canossa Claudio	»	36,000
105.	Curone Carlo (coniugato 1 figlio)	»	35,000
106.	Sanfelici Mario (celibe)	»	35,000

Il presente decreto sarà pubblicato ai sensi di legge.

Bologna, addì 8 gennaio 1960

Il dirigente: STANCO

(827)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.